

REGOLAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE BISOGNOSEE DISOCCUPATE PER FINI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 1 SCOPO DEL SERVIZIO

Lo scopo fondamentale del servizio di attività lavorativa delle persone bisognose e disoccupate per fine di assistenza è quello di rimuovere situazioni di disagio economico, attivando interventi volti ad impegnare i soggetti bisognosi in attività socialmente utili.

Tale esigenza ha il fine di superare il fenomeno dell'assistenzialismo economico dell'individuo, attraverso l'impegno dello stesso in adeguate prestazioni d'opera utili per la collettività per le quali sarà erogato l'Assegno Economico per Servizio Civico.

Il Comune trova nell'attuazione della suddetta iniziativa un ritorno e una convenienza in ragione dei servizi che saranno erogati alla collettività che con la mera erogazione di assistenza economica ai bisognosi non potrebbe ottenere.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al servizio uomini e donne "RESIDENTI" di età compresa tra i 18 e i 55 anni se donne e tra i 18 e i 60 se uomini che versano in precarie condizioni economiche.

L'inserimento dei soggetti bisognosi nel contesto delle attività socialmente utili deve mirare a promuovere e valorizzare la dignità delle persone, integrandole nel tessuto sociale di appartenenza.

Infatti l'attività lavorativa di ciascuno deve avere il senso dell'utile sociale soddisfacendo non solo le esigenze delle persone impegnate nelle varie attività, ma anche quelle degli eventuali beneficiari di dette prestazioni.

Art. 3 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

Le attività socio-assistenziali che l'Ente intende promuovere sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale, che per svariati motivi di carattere individuale, sociale e familiare, impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Molteplici e varie sono le attività socialmente utili da istituire.
Esse possono concretizzarsi in:

- f) assistenza operatori scolastici e accompagnatori trasporto alunni;
- g) servizi a favore delle fasce piu' deboli della popolazione (handicappati, anziani, minori, tossicodipendenti ecc.);
- h) attività socio-culturali in genere;
- i) pulizia parchi, vie, piazze comunali, ecc.;
- j) pulizia di strutture ed edifici di proprietà del Comune e ove si ritenga necessaria la loro opera.

Le suddette attività, elencate a titolo esemplificativo, possono facilmente essere modificate o integrate con altri servizi in considerazione del carattere dinamico dei bisogni sociali.

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza per l'ammissione al beneficio di cui al presente regolamento dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione richiesta dalla legislazione vigente.

L'istante che si avvantaggia del servizio di attività lavorativa per persone bisognose e disoccupate non potrà usufruire del contributo continuativo, temporaneo o straordinario, se non in casi assolutamente straordinari da sottoporre a valutazione dei servizi sociali.

Art. 5
AMMISSIONE AL SERVIZIO

Sono ammessi al servizio gli istanti che non superino i limiti di reddito previsti dalle leggi vigenti e il cui nucleo familiare viva condizioni di disagio socio-economico-familiare.

Art. 6
MODALITA' DI ACCESSO

L'esame delle istanze è demandato all'Ufficio Comunale di Servizio Sociale che valuterà:

- situazione reddituale;
- minori presenti nel nucleo;
- soggetti portatori di handicap presenti nel nucleo;
- nucleo con abitazione precaria;
- nucleo con componenti: a) disoccupati
b) occupazione precaria
c) lavoro sommerso
d) occupazione stabile
- nucleo con la presenza di un solo genitore;
- nucleo con presenza di un membro detenuto o ex detenuto;

Art. 7
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il compenso orario forfetario è fissato in euro/h 5,00.

Il suddetto compenso sarà adeguato, di anno in anno, al variare dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

La liquidazione per attività resa e documentata sarà effettuata trimestralmente dall'Ufficio di Ragioneria a seguito di relazione redatta dall'Ufficio di Servizio Sociale comprovante i giorni di presenza e l'importo da corrispondere.

Detto pagamento va inteso come intervento di assistenza economica per soggetti in stato di bisogno, essendo l'integrazione lavorativa per persone bisognose o disoccupate volta esclusivamente al reinserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza.

Coloro, che in stato di bisogno, rifiutano l'inserimento nelle attività lavorative di cui al presente regolamento, senza motivata giustificazione, non hanno diritto, unitamente al nucleo familiare di appartenenza, all'assistenza economica temporanea, continuativa e straordinaria.

Art. 8
ATTIVITA' DI VERIFICA

In base alle attività svolte, l'Ufficio di Servizio Sociale e l'Ufficio Tecnico del Comune verificheranno la rispondenza delle attività lavorative rese dall'utente.

Riunioni operative saranno periodicamente organizzate tra gli operatori del Comune, al fine di fornire programmi sempre più qualificati e meglio rispondenti ai bisogni di ciascun cittadino.

Art. 9
CASI DI NON APPLICAZIONE

Il presente regolamento non verrà applicato per quei casi di bisogno urgente ed indifferibile necessario ad affrontare situazioni di emergenza o di malattia; per essi verranno attivate forme di controllo da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

Pertanto il contributo economico verrà erogato a prescindere dalla prestazione lavorativa prevista dal presente regolamento.

Art. 10
NOMINA

Per ogni nucleo familiare, potrà fruire del servizio civico soltanto un componente, che potrà essere nominato solo due volte per anno a trimestri alternati e con gli stessi saranno tenuti dagli Uffici Comunali interessati, appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Art. 11
RECESSO DAL CONTRATTO

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente.

In caso di recesso, al soggetto assistito sarà corrisposto il compenso-assegno spettante per il servizio civico effettivamente prestato.

Art. 12
ASSICURAZIONE

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, e di ciò avrà cura il Settore Ragioneria e Finanza.

Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI

Il richiedente, prima di essere inserito nell'attività lavorativa, deve firmare un contratto di prestazione d'opera presso l'Ufficio di Segreteria.
Nessun onere previdenziale è previsto per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente regolamento poiché il pagamento dei servizi effettuati va inteso come contributo per assistenza economica di carattere sociale, anche ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601 del 29/11/1973 e successive modifiche ed integrazioni.